



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-12-2014 (punto N 41 )**

Delibera

N 1232

del 22-12-2014

*Proponente*

VITTORIO BUGLI  
LUIGI MARRONI  
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile IVANA MALVASO*

*Estensore IVANA MALVASO*

*Oggetto*

Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana S.T.A.R.T. di cui all'articolo 47 della L.R. 38/2007 quale il sistema telematico di cui agli articoli 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 33 comma 3 bis del D. Lgs 163/2006, a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio regionale

*Presenti*

ENRICO ROSSI	ANNA RITA BRAMERINI	GIANNI SALVADORI
GIANFRANCO	LUIGI MARRONI	VITTORIO BUGLI
SIMONCINI		
VINCENZO	STEFANIA SACCARDI	EMMANUELE BOBBIO
CECCARELLI		
SARA NOCENTINI		

*Assenti*

ANNA MARSON

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 37 e 38 della Direttiva 24/2014/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativi alle attività di centralizzazione delle committenze e alle centrali di committenza, nonché agli appalti congiunti e occasionali;

Visti i commi 455 e 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base ai quali –ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi – le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Visto il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in base al quale le centrali regionali e la Consip spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l'articolo 33, il quale al comma 1 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il comma 2, terzo periodo, del medesimo articolo 9 dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di detto decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto lo schema di D.P.C.M. per la costituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del D.L. 66/2014 e lo schema di D.P.C.M. relativo alla definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, sui quali la Conferenza Unificata ha espresso l'intesa il 16.10.2014;

Visto il comma 3 del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 66, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del

medesimo articolo 9, dello stesso decreto legge sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, nonché le regioni, gli enti regionali, loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale stabilisce che le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9 e che in ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35;

Visto altresì l'articolo 9 comma 9 secondo cui al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica è istituito il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori;

Considerato che, nel rispetto dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori, occorre procedere a sviluppare programmi di razionalizzazione della spesa che rispondano alle rispettive esigenze e priorità, prevedendo un coordinamento tra i diversi soggetti e un'attività di armonizzazione dei rispettivi programmi, con l'obiettivo di massimizzare i risultati conseguibili, in termini di risparmi di spesa e minor aggravio amministrativo per i singoli Enti, nonché di facilitare la condivisione e la valorizzazione delle esperienze e la replicabilità dei modelli di eccellenza;

Considerato che il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori è tenuto ad effettuare con cadenza annuale un'analisi della spesa al fine di approvare il Piano Integrato delle iniziative di acquisto nell'ambito del quale sono determinate le categorie di beni e servizi, nonché le relative soglie utili all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66 del 2014;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro";

Visto in particolare l'articolo 42 "Appalti di interesse generale" della suddetta legge regionale, secondo cui nel comma 1 la Regione può assumere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 1, comma 455, della L. n. 296/2006 a favore delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori definiti dall'articolo 3 dello stesso d. lgs. 163, aventi sede nel territorio regionale;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 relativa "Disciplina del Servizio sanitario regionale" ed in particolare l'articolo 100 che istituisce ESTAR per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute;

Preso atto che ESTAR opera quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs 163/2006 e dell'articolo 1, comma 455, della L. n. 296/2006 per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie e pertanto costituisce il riferimento regionale per la gestione della spesa sanitaria,

Vista la necessità per la Regione Toscana di procedere alla designazione del soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 9 comma 5 del DL 66/2014 sopra richiamato;

Ritenuto di designare la Regione Toscana quale soggetto aggregatore regionale;

Considerato di determinare che il suddetto soggetto aggregatore opera, con le modalità che saranno definite mediante specifico disciplinare, attraverso le strutture competenti della Giunta regionale e avvalendosi di ESTAR sulla base di specifico rapporto di avvalimento che sarà definito in apposita convenzione;

Considerato che il Soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di gara aggregate utilizza il sistema telematico START previsto dall'articolo 47 della L.R. 38/2007, di proprietà della Regione Toscana-Giunta regionale, che costituisce il sistema telematico di cui agli articoli 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 33 comma 3 bis del D. Lgs 163/2006;

Ritenuto, in considerazione della riorganizzazione attualmente in corso delle strutture della Giunta Regionale, di operare, nell'immediato, per le procedure del soggetto aggregatore da svolgersi a cura degli uffici della Giunta, attraverso le strutture e con le modalità attualmente in essere;

Visto il parere positivo del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 18 dicembre 2014;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

1) di designare la Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 comma 1 e comma 5 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, soggetto aggregatore regionale;

2) di prevedere che il soggetto aggregatore, nell'ambito delle attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi e delle funzioni che saranno definite con il DPCM relativo all'istituzione del "Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori" nazionale, provvede alla gestione delle politiche di governance, alla predisposizione degli atti di programmazione integrata con il territorio regionale nonché alla gestione delle risorse di cui al fondo di cui al comma 9 dell'articolo 9 del D.L. 66/2014;

3) di prevedere che il soggetto aggregatore opera attraverso le strutture competenti della Giunta regionale e avvalendosi di ESTAR

4) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del disciplinare per l'organizzazione e funzionamento del soggetto aggregatore regionale nonché dello schema di convenzione per l'avvalimento di ESTAR.

5) di stabilire che le procedure di gara del soggetto aggregatore sono svolte sul Sistema telematico acquisto della Regione Toscana S.T.A.R.T. di cui all'articolo 47 della L.R. 38/2007 o la piattaforma per lo svolgimento di Sistemi Dinamici di Acquisizione in uso presso ESTAR ;

6) di mettere a disposizione delle amministrazioni ai sensi degli articoli 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 33 comma 3 bis del D. Lgs 163/2006 il sistema telematico START per lo svolgimento delle procedure di gara;

7) di stabilire che, in attesa della conclusione della riorganizzazione, il soggetto aggregatore per le procedure svolte attraverso gli uffici della Giunta opera attraverso le strutture e con le modalità attualmente in essere.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
Ivana Malvaso

Il Direttore Generale  
Carla Donati

Il Direttore Generale  
Valtere Giovannini